Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 aprile 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 8 aprile 1970 alle ore 10,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S. E. Jorma Vanamo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Finlandia a Roma.

(3368)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **165.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali ed istituti riuniti », con sede in Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visti i decreti del medico provinciale di Teramo in data 30 settembre 1968, con i quali, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « G. Mazzini » di Teramo e l'ospedale sanatoriale « Alessandrini-Romualdi » di Teramo, sono stati classificati rispettivamente ospedale generale provinciale e ospedale specializzato provinciale, a norma degli articoli 19, 20, 22, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che gli « Ospedali ed istituti riuniti », alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedevano esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1964;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali ed istituti riuniti », con sede in Teramo, che comprende: l'ospedale civile « G. Mazzini » di Teramo, l'ospedale neuropsichiatrico « S. Antonio Abate » di Teramo e l'ospedale sanatoriale « Alessandrini-Romualdi » di Teramo, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Teramo;

due membri eletti dal consiglio comunale di Teramo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1964, registro n. 20 Interno, foglio n. 357.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 158. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. **166.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali riuniti », con sede in Verbania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 6 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali riuniti » di Verbania, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali riuniti », con sede in Verbania (Novara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Novara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Verbania;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 29 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 157. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1969.

Nomina di un componente titolare del comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1963, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 184, con il quale il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Enrico Rizzatti venne nominato componente titolare del citato comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. Enrico Rizzatti per sopravvenuto decesso;

Vista la nota n. 612/SG del 20 novembre 1969, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il presidente di sezione dott. Francesco Caccioppoli, quale componente titolare del comitato medesimo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il presidente di sezione dott. Francesco Caccioppoli è nominato componente titolare del comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra in rappresentanza del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1970
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 120

(3077)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 1970.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti gli articoli 14 e 23 del citato regio decreto-legge;

Vista la richiesta avanzata dal predetto istituto per ottenere l'approvazione del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'istituto medesimo, deliberato dal comitato amministrativo dell'ente nella seduta del 10 febbraio 1969;

Tenuto conto del parere favorevole del Ministero del tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto centrale di statistica, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1970

RUMOR

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto centrale di statistica

TITOLO I

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 1.

Bilancio di previsione e anno finanziario

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che indica le entrate che potranno essere accertate e le spese che potranno essere impegnate nell'anno.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2.

Entrate

Le entrate sono ripartite in:

1) assegnazioni e contributi dello Stato, di enti, di istituti, di associazioni, di privati e di oranizzazioni internazionali; rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di amministrazioni, associazioni ed enti; redditi patrimoniali; proventi della vendita di pubblicazioni e della pubblicità nonchè della vendita di materiali fuori uso, di stampati destinati al macero e di materiali occorsi per i lavori statistici, ad eccezione dei rifiuti normali di archivio e della carta da cestino da consegnare alla Croce rossa italiana;

2) introiti per alienazione di beni e per accensione di mutui;

3) partite di giro e contabilità speciali.

Le entrate sono distinte in titoli in base alla ripartizione di cui al primo comma; i titoli, a loro volta, sono ripartiti in categorie, secondo la natura delle entrate, in capitoli, secondo il rispettivo oggetto, e qualora si renda necessario, in articoli.

Art. 3.

Spese

Le spese sono ripartite in:

1) spese per l'ordinaria attività istituzionale, per i censimenti, per le indagini statistiche occasionali di particolare rilevanza e per trasferimenti;

2) spese per l'acquisto di beni di uso durevole e per investimenti;

3) partite di giro e contabilità speciali.

Fra le spese di cui al punto 1) è iscritto un fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze delle dotazioni di bilancio.

Le spese sono distinte in titoli in base alla ripartizione di cui al primo comma; i titoli, a loro volta, sono ripartiti in categorie, secondo la natura delle spese, in capitoli, secondo il rispettivo oggetto, e, qualora si renda necessario, in articoli.

Art. 4.

Pareggio del bilancio di previsione

Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio nel loro integrale importo, senza alcuna riduzione per eventuali correlative spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimenti le spese devono essere iscritte in bilancio per l'intero loro ammontare senza riduzioni per effetto di qualsiasi entrata.

Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate e pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio finanziario.

Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima voce dell'entrata o della spesa, il presunto avanzo o disavanzo di amministrazione dell'anno finanziario immediatamente precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 5.

Predisposizione, deliberazione ed approvazione del bilancio

Il bilancio preventivo è predisposto in base agli accertamenti delle entrate ed agli impegni delle spese dell'anno finanziario in corso, agli assegni, contributi e rimborsi dello Stato, di enti, istituti, associazioni o privati, alle proposte di spese dei servizi amministrativi e tecnici.

Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con le risultanze dell'anno finanziario precedente a quello in corso, nonchè con le previsioni iniziali di quest'ultimo dando giustificazione delle variazioni in più o in meno rispetto a dette previsioni.

Il bilancio, corredato di una relazione illustrativa, è deliberato dal comitato amministrativo entro il 15 ottobre.

Immediatamente dopo la deliberazione del comitato amministrativo, il bilancio è trasmesso alla commissione dei revisori dei conti che, entro il 31 ottobre, redige la propria relazione.

Il bilancio è, quindi, inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prescritta approvazione.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

Le variazioni al bilancio di previsione sono proposte dal presidente dell'istituto e deliberate dal comitato amministrativo. I provvedimenti relativi a tali variazioni, corredati del parere della commissione dei revisori dei conti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Le deliberazioni del comitato amministrativo relative a variazioni da articolo ad articolo di uno stesso capitolo sono esecutive.

Sono vietati gli storni di fondi tra residui e gli storni tra residui e competenza e viceversa.

Durante l'ultimo mese dell'anno finanziario possono essere adottati provvedimenti di variazione di bilancio solo in particolari casi da motivare.

Art. 7.

Prelevamento di fondi

I prelevamenti di fondi sulle somministrazioni disposte dallo Stato a titolo di contributo a favore dell'istituto sono effettuati in conformità delle vigenti disposizioni.

I titoli relativi ai prelevamenti ed ai trasferimenti di fondi sono firmati congiuntamente dal presidente o dal direttore generale degli affari generali e del personale e dal capo del servizio di ragioneria o da chi lo sostituisce.

Art. 8.

Accertamento delle entrate

L'accertamento delle entrate si effettua sulla base di disposizioni legislative e regolamentari, convenzioni, contratti od altri titoli idonei.

Le entrate accertate devono essere imputate cronologicamente alle rispettive voci di bilancio.

Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dello anno finanziario costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

I documenti e le deliberazioni che comportano accertamenti di entrate sono comunicati al capo del servizio di ragioneria.

Art. 9.

Riscossione delle entrate

La riscossione delle entrate dà luogo all'emissione di ordini di riscossione che, muniti del timbro di ufficio, numerati progressivamente e distintamente per la competenza e i residui, firmati dal direttore generale degli affari generali e del personale e controfirmati dal capo del servizio di ragioneria o da chi lo sostituisce, devono contenere:

a) il nome e cognome del debitore;

b) la casuale della riscossione;

c) l'importo in cifre ed in lettere;

d) la data di emissione;

e) la modalità con la quale, ai sensi del quarto comma del presente articolo, la riscossione viene effettuata.

Ai fini contabili gli ordini di riscossione sono completati con l'indicazione dell'anno finanziario al quale si riferiscono e del capitolo di competenza o dei residui al quale è iscritta l'entrata.

Ogni ordine di riscossione deve essere documentato con copie conformi degli atti di ufficio dai quali risulti l'importo e la causa della riscossione nonchè con la dichiarazione originale indicante l'avvenuto introito della somma nelle casse dello istituto.

La riscossione delle entrate avviene:

1) con accreditamento sul conto corrente presso il Tesoro di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 629, per le entrate provenienti dai bilanci dello Stato e delle amministrazioni autonome di Stato;

2) con accreditamento mediante vaglia del tesoro intestato alla Banca d'Italia a favore dell'istituto bancario, di cui al successivo art. 19, per l'accreditamento da parte dell'istituto bancario sul conto corrente dell'istituto;

3) con accreditamento ad un conto corrente postale intestato all'istituto;

4) con postagiro;

5) con assegno di conto corrente postale, vaglia postale, vaglia cambiario o assegno circolare da versare, a mezzo del cassiere, sul conto corrente aperto presso l'istituto bancario di cui al successivo art. 19;

6) in contanti, limitatamente ai proventi della vendita di pubblicazioni direttamente al pubblico e, eccezionalmente, ad altre entrate per le quali, caso per caso, sarà emesso dal competente ufficio apposito ordine di incasso da sottoporre al preventivo visto del capo del servizio di ragioneria. Le somme riscosse saranno versate giornalmente dal cassiere sul conto corrente aperto presso l'istituto bancario di cui al successivo art. 19.

La quietanza relativa alle riscossioni, qualora la richieda il debitore, è sostituita da una copia dell'ordine di riscossione firmata dal capo del servizio di ragioneria.

Art. 10.

Gestione delle spese

La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Art. 11.

Assunzione di impegni di spesa

Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione del comitato amministrativo per le spese straordinarie e con deliberazione del presidente per le spese ordinarie.

Il comitato amministrativo ed il presidente hanno facoltà di delegare l'assunzione di impegni di spesa, rispettivamente, al presidente per importi non superiori a L. 30.000.000 ed al direttore generale degli affari generali e del personale per importi non superiori a L. 5.000.000.

Per le spese che formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio, per gli impegni di spesa che sono accertati all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, nonchè per l'emanazione da parte del direttore generale degli

affari generali e del personale di atti vincolati comportanti impegno di spesa, si osserva la disciplina prevista per le amministrazioni dello Stato.

Nessun impegno può essere assunto se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio di previsione, i quali non possono in nessun caso essere superati.

Art. 12.

Spese straordinarie

Agli effetti dell'articolo precedente e dell'art. 7 — lettera *b*) del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono considerate straordinarie le spese occorrenti:

a) per acquisto di mobili, macchine, e per spese di qualsiasi genere, non relative agli assegni ordinari spettanti al personale, sempre quando, di volta in volta, o nel trimestre, superino, per lo stesso titolo, l'importo di L. 5.000.000;

b) per aumenti di carattere generale delle retribuzioni del personale;

c) per la corresponsione di contributi ad altri enti ed istituti di carattere statistico e culturale;

d) per premi e concorsi diretti all'incremento degli studi statistici.

Art. 13.

Spese a carico di più anni finanziari

Di regola gli impegni di spesa si riferiscono all'anno finanziario in corso. Tuttavia, quando ne ricorrano le circostanze, gli impegni di spesa possono essere ripartiti in più anni finanziari. Il relativo provvedimento deve specificare l'onere di competenza di ciascun anno.

I pagamenti derivanti dagli impegni di cui sopra devono essere contenuti nei limiti degli impegni assunti nei singoli anni finanziari.

Per quanto riguarda gli oneri per i censimenti e le indagini statistiche occasionali di particolare rilevanza, gli impegni delle somme occorrenti sono assunti, per l'integrale importo, ai fini del successivo ordinamento delle spese, nello stesso esercizio in cui ha luogo l'accertamento delle entrate corrispondenti.

Art. 14.

Registrazione degli impegni di spesa

I documenti e le deliberazioni che comportano oneri a carico del bilancio sono inoltrati, unitamente ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 11, al capo del servizio di ragioneria che provvede alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità della relativa documentazione e dell'esatta imputazione, nel limite della disponibilità, al capitolo di pertinenza.

Gli atti, muniti degli estremi della registrazione di impegno, sono restituiti all'ufficio di provenienza.

Le spese impegnate e non pagate entro l'anno finanziario costituiscono i residui passivi che sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

Art. 15.

Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese è effettuata dai competenti uffici, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e della regolarità delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennità e di ogni altra competenza spettante al personale è effettuata mediante note di pagamento collettive o individuali.

Art. 16.

Ordinazione e pagamento delle spese

Il pagamento delle spese, liquidate ai sensi del precedente articolo, viene ordinato con mandati firmati dal direttore generale degli affari generali e del personale o da funzionari appositamente da lui delegati, previo visto del capo del servizio di ragioneria o di chi lo sostituisce.

Il servizio di ragioneria verifica preventivamente:

a) la corrispondenza del mandato all'impegno;

b) l'esatta imputazione al capitolo di spesa della competenza o dei residui;

c) la regolarità della documentazione.

Art. 17.

Mandati di pagamento

I mandati di pagamento devono contenere:

a) l'indicazione dell'anno finanziario;

b) il capitolo al quale è imputata la spesa in conto competenza o in conto residui;

c) gli estremi dell'impegno;

d) la somma netta da pagare (in cifre ed in lettere), con l'indicazione dell'importo lordo e delle singole ritenute operate;

e) il cognome e nome del creditore ed, eventualmente, delle persone autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;

f) le modalità di pagamento;

g) l'oggetto della spesa;

h) la data di emissione;

i) le firme delle persone autorizzate ad emetterli;

l) il timbro d'ufficio.

I mandati sono estinguibili, di norma, con assegno di conto corrente tratto sull'istituto bancario, di cui all'articolo 19, intestato al creditore, da consegnare al creditore medesimo tramite il cassiere, previa firma di quietanza sul mandato.

A richiesta del creditore, i mandati possono essere resi esigibili:

1) con assegno tratto sul conto corrente di cui al precedente comma ed intestato impersonalmente al cassiere, che provvederà:

a) al versamento sul conto corrente postale indicato dal creditore;

b) alla commutazione in vaglia cambiario o assegno circolare non trasferibili da rimettere al creditore a mezzo lettera raccomandata ed a sue spese, previa dichiarazione del creditore stesso che esonera l'istituto da ogni responsabilità in caso di smarrimento dell'assegno, dando quietanza liberatoria per l'estinzione del mandato;

c) al pagamento in contanti al creditore, che apporrà la firma di quietanza sul mandato;

2) con postagiro da tratte sul conto corrente postale dell'istituto e da accreditare sul conto corrente postale del creditore;

3) con assegno postale da trarre sul conto corrente postale dell'istituto da emettere a nome del creditore;

4) con disposizione di pagamento sul conto corrente presso il Tesoro, di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 629, o presso l'istituto bancario di cui all'articolo 19, con carico di ritirare apposita dichiarazione di quietanza all'uopo rimessa dall'istituto.

Per i mandati di pagamento concernenti stipendi ed altre retribuzioni fisse ed accessorie del personale è consentita la delega a riscuotere al cassiere o ad un impegato di ruolo dell'istituto, secondo le norme vigenti nelle amministrazioni dello Stato. Il relativo mandato sarà intestato al capolista nei mandati collettivi ed al creditore nei mandati singoli, seguito dalla dicitura: «a mezzo del cassiere come da deleghe rilasciate». L'assegno bancario corrispondente è intestato, impersonalmente, come al punto 1) del precedente comma, al cassiere.

I mandati di pagamento emessi a favore di enti tenuti ad effettuare la riscossione delle loro entrate contro rilascio di quietanze staccate da bollettario, devono recare l'indicazione dell'obbligo della presentazione, da parte dell'ente, della quietanza predetta.

Art. 18.

Documentazione e conservazione dei mandati

Ogni mandato di pagamento è corredato di idonea documentazione ed è conservato dal servizio di ragioneria.

Per le spese che non vengano pagate in un'unica soluzione, la documentazione è allegata al primo mandato al quale si farà riferimento nei successivi.

Art. 19.

Servizio di cassa

Per le riscossioni ed i pagamenti previsti negli articoli 9 e 17 del presente regolamento, l'istituto si avvale del servizio di uno o più istituti bancari di diritto pubblico presso i quali, nei limiti previsti dalle vigenti disposizon, potranno essere trasferiti fondi dal conto corrente aperto presso il tesoro.

Con apposita convenzione sono regolati i rapporti con lo istituto o gli istituti bancari, di cui al comma precedente, ai quali può essere eventualmente affidato un servizio di tesoreria.

Tutti gli atti riguardanti il movimento dei conti correnti, di cui ai precedenti articoli 9 e 17, sono predisposti dal servizio di ragioneria che ne cura le relative registrazioni.

Gli assegni e le disposizioni di pagamento sono firmati congiuntamente dal direttore generale degli affari generali e del personale o dal funzionario da lui delegato e dal capo del servizio di ragioneria.

Art. 20.

Piccole spese

Le piccole spese sono disposte dall'economo e pagate dal cassiere, previo visto del servizio amministrativo. Per gli uffici periferici di corrispondenza provvedono i rispettivi dirigenti.

Il comitato amministrativo determina la natura delle piccole spese di cui al comma precedente ed il loro singolo importo massimo, nonchè le somme da accreditare al cassiere ed ai dirigenti degli uffici periferici di corrispondenza per provvedere al pagamento delle spese stesse.

Tali accreditamenti sono reintegrati, dietro presentazione di appositi rendiconti, da trasmettere al servizio di ragioneria, per il tramite del servizio amministrativo, di regola, ogni due mesi ovvero, ricorrendone la necessità, a più brevi periodi di tempo.

Art. 21.

Anticipazioni varie

Il comitato amministrativo può disporre l'accreditamento al cassiere e ai dirigenti degli uffici periferici di corrispondenza di un fondo su cui possono essere effettuate anticipazioni di spese, secondo le norme deliberate dal comitato stesso.

Le singole anticipazioni sono regolarizzate, appena possibile, con l'emissione dei titoli di spesa definitivi che, di regola, sono estinti con gli stessi fondi degli accreditamenti.

Gli accreditamenti sono reintegrati con le modalità dello ultimo comma dell'articolo 20.

Art. 22.

Contributi vari

Per l'utilizzazione dei contributi concessi dall'istituto a norma di legge istitutiva ad enti ed istituti di carattere statistico e culturale, è fatto obbligo ai beneficiari di presentare una dichiarazione comprovante l'impiego dei contributi ricevuti.

Art. 23.

Indagini finanziate da terzi

I fondi messi a disposizione dell'istituto da amministrazioni pubbliche, enti, società e privati per indagini statistiche occasionali di particolare rilevanza sono iscritti in appositi capitoli di entrata in corrispondenza dei quali sono istituiti correlativi capitoli di spesa.

Tutte le altre assegnazioni sono iscritte nei normali capitoli di entrata.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 24.

Beni

I beni dell'istituto centrale di statistica si distinguono in beni immobili e mobili e sono descritti in separati inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 25.

Inventario dei beni immobili

I beni immobili sono descritti in appositi inventari compilati e tenuti dal servizio di ragioneria con le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza ed i dati catastali;

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

Per i beni affidati agli uffici periferici, gli inventari sono tenuti in doppio originale, di cui uno presso l'ufficio stesso e l'altro presso il servizio di ragioneria dell'istituto.

Art. 26.

Classificazione dei beni mobili

La classificazione dei beni mobili viene effettuata in base alle seguenti categorie:

1) mobili, arredi, macchine, oggetti di ufficio e di cancelleria ed altro materiale di consumo;

2) pubblicazioni dell'istituto destinate alla vendita, materiale bibliografico facente parte della dotazione dell'istituto e materiale di propaganda;

3) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;

4) fondi pubblici e privati.

Art. 27.

Consegnatari dei beni mobili

I beni mobili, esclusi gli oggetti d'ufficio, di cancelleria, i materiali di consumo ed il materiale di propaganda sono dati in consegna, con apposito inventario, ad agenti responsabili.

Gli agenti responsabili sono i consegnatari.

Gli inventari sono redatti a cura dell'economo in triplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio di ragioneria dell'istituto, il secondo dagli agenti che sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico, ed il terzo è trattenuto dall'economo.

Art. 28.

Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili contiene:

a) l'indicazione del luogo in cui si trovano;

b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità o il numero;

d) la classificazione « nuovo », « usato », « fuori uso »;

e) il valore.

I mobili e le macchine saranno valutati per il prezzo di acquisto, o, rispettivamente, di stima se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa, depurato di una quota di deperimento del 10 per cento per ogni anno.

I titoli e valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.

Le pubblicazioni destinate alla vendita saranno descritte in apposito registro secondo il numero o il titolo (inventario per materia). Nella situazione patrimoniale, da allegare al rendiconto, il valore delle pubblicazioni figurerà soltanto per memoria.

L'inventario del materiale bibliografico facente parte della dotazione dell'istituto è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti dal bibliotecario o da impiegati all'uopo incaricati.

Art. 29.

Carico e scarico dei beni mobili

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal servizio amministrativo e firmati dall'economo e dall'agente responsabile. Un esemplare dei buoni di carico è rimesso al servizio ragioneria dal servizio amministrativo.

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del comitato amministrativo su proposta del direttore generale degli affari generali e del personale.

Il provvedimento indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.

Il servizio di ragioneria, sulla scorta di detti verbali, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Il carico e lo scarico delle pubblicazioni destinate alla vendita e del materiale bibliografico facente parte della dotazione dell'istituto sono regolati con apposito disciplinare da emanarsi dal comitato amministrativo.

Art. 30.
Passaggio di carico dei beni mobili

Nel caso di passaggio di carico di beni mobili da uno ad altro agente responsabile, è redatto verbale di consistenza dei beni stessi.

Copia del verbale è trasmessa al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Art. 31.
Chiusura annuale degli inventari

Gli inventari sono tenuti aggiornati dagli agenti responsabili e sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, all'economo nonchè al servizio di ragioneria.

Art. 32.
Ricognizione dei beni immobili e mobili

Almeno ogni sei anni si provvede alla ricognizione dei beni immobili e mobili.

Art. 33.
Materiali di consumo e materiale di propaganda

L'economo provvede alla tenuta di una contabilità per gli oggetti di cancelleria, stampati amministrativi, schede ed altri supporti meccanografici, altri materiali di consumo e materiale di propaganda mediante schedario analitico per quantità e specie.

Il carico di detto materiale avviene sulla base degli ordinativi emessi dal servizio amministrativo e delle bollette di consegna dei fornitori. I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi dirigenti.

Art. 34.
Automezzi

Il consegnatario degli automezzi e degli altri mezzi di trasporto in dotazione all'istituto ne controlla l'uso accertando che:

a) l'uscita delle singole macchine sia regolarmente autorizzata dal dirigente responsabile che dispone il servizio;

b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

Le spese di manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni sono disposte su richiesta del consegnatario, dall'economo, con le modalità di cui al precedente articolo 20.

Il consegnatario provvede, alla fine di ogni mese, alla compilazione del prospetto che riepiloga il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni e lo trasmette al dirigente del servizio amministrativo.

I lavori di manutenzione, le riparazioni regolarmente autorizzate, il prelievo dei carburanti e dei lubrificanti devono essere, di regola, effettuati presso una delle officine e distributori previamente determinati dal servizio amministrativo dello istituto.

TITOLO III
CONTRATTI

Art. 35.
Norme generali

Agli acquisti, alle forniture, alle permute, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, ai trasporti ed ai servizi in genere occorrenti all'istituto, si provvede con contratti da stipularsi, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, ovvero mediante obbligazioni stese in calce al capitolato, mediante atti separati di obbligazione sottoscritti da chi presenta l'offerta, o, infine, mediante lettere di commessa o di ordinazione, secondo gli usi vigenti nei rapporti con ditte commerciali.

I contratti sono preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

Sono ammesse le forme dell'appalto-concorso e della trattativa privata nei casi indicati nei successivi articoli.

I contratti sono firmati a nome dell'istituto dal presidente.

Il presidente può delegare il direttore generale degli affari generali e del personale od altro funzionario a firmare contratti di importo non superiore a L. 30.000.000.

Art. 36.
Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso all'albo dello istituto almeno venti giorni prima di quello fisssato per la gara. Dell'avvenuta affissione al predetto albo è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'avviso contiene le norme che regolano l'asta e tutte le condizioni e prescrizioni da osservare per essere ammessi a concorrere ed, in particolare, se la gara si effettui:

a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta;

b) ovvero per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

Apposita commissione, nominata dal presidente dell'ististituto, procede, nel giorno stabilito ed in pubblica seduta, all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Alla seduta può assistere un membro della commissione dei revisori dei conti dell'istituto.

Il verbale della seduta, sottoscritto dai componenti della predetta commissione, viene trasmesso al comitato amministrativo dell'istituto che delibera in ordine all'aggiudicazione.

Art. 37.
Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo:

a) a mezzo di lettera con la quale si invitano le ditte ritenute idonee a presentare le loro offerte per iscritto in luogo, giorno ed ora prestabiliti;

b) mediante l'invio alle ditte ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto dell'appalto o della vendita e le condizioni generali e particolari, con l'invito a restituirlo, munito della propria firma, unitamente all'offerta del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stabilito dall'istituto.

Le offerte di prezzo di cui alle lettere *a*) e *b*) devono essere formulate su carta legale in conformità di un apposito scheda trasmesso dall'istituto unitamente all'invito.

La lettera di invito o lo schema di atto deve anche contenere le modalità relative alle prestazioni della garanzia di cui al successivo articolo 47. Può anche essere previsto il versamento di un deposito cauzionale provvisorio a titolo gratuito da parte di tutte le ditte partecipanti alla licitazione.

La scelta delle ditte da invitare alle gare è fatta dal comitato amministrativo o dal presidente, nell'ambito delle rispettive competenze, previo parere di una commissione nominata dal presidente.

Art. 38.
Modalità relative all'offerta della licitazione privata

Le singole offerte delle ditte partecipanti alla licitazione privata devono essere contenute in busta chiusa e sigillata contenuta, a sua volta, unitamente al deposito cauzionale, quando è dovuto, nonchè alla documentazione richiesta con la lettera d'invito, in altra busta o plico su cui devono essere chiaramente indicati l'oggetto e la data della gara.

Nono sono ritenute valide le offerte che:

a) siano pervenute dopo il termine massimo stabilito o siano state presentate in forma diversa da quella sopraindicata;

b) siano mancanti dell'eventuale deposito cauzionale;

c) siano condizionate o non accettino chiaramente le condizioni richieste o che diano motivo ad equivoci sulla volontà del contraente di aderire pienamente alle condizioni predette o sull'indicazione del prezzo.

Art. 39.
Procedura per l'aggiudicazione della licitazione privata

Un'apposita commissione, nominata dal presidente dell'istituto procede, nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti ed in pubblica seduta, all'apertura delle buste o dei plichi, all'esame

delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria al migliore offerente. Allà seduta possono assistere i membri della commissione dei revisori dei conti.

La commissione redige quindi apposito verbale nel quale devono essere indicate le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione. Il verbale viene poi trasmesso, per l'aggiudicazione definitiva, all'organo competente, anche per delega, ad assumere l'impegno di spesa.

Art. 40.

Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e rimborso dei depositi provvisori

L'aggiudicazione definitiva e l'invito a firmare il contratto relativo nonchè ad effettuare il versamento dell'eventuale deposito cauzionale definitivo o dell'eventuale integrazione del deposito cauzionale provvisorio, sono comunicati alle ditte aggiudicatarie entro venti giorni dall'espletamento della gara.

L'istituto provvede a rimborsare tempestivamente alle ditte non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza effettuati.

Art. 41.

Annullamento della gara della licitazione privata

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provveda, nei termini stabiliti, alla stipulazione del contratto o al versamento del deposito cauzionale definitivo, eventualmente dovuto, o al pagamento delle spese contrattuali, l'istituto può dichiarare nulla l'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.

Il provvedimento è adottato, ai sensi dell'articolo 11, dallo organo deliberante che ha facoltà di disporre l'espletamento di altra gara di licitazione ovvero di autorizzare la trattativa privata con la ditta che nella gara di licitazione già effettuata sia risultata subito dopo l'aggiudicataria.

Art. 42.

Appalto-concorso

E' ammessa la forma dell'appalto-concorso per gli appalti di opere o di lavori o di forniture speciali per la cui esecuzione l'istituto ritenga di doversi servire dei progetti di ditte o persone di provata competenza scientifica, tecnica o artistica.

Le ditte o le persone prescelte dal comitato amministrativo, previo parere di apposita commissione, nominata dal presidente, sono invitate, con lettera raccomandata, a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti nell'invito, il progetto dei lavori o delle forniture con i relativi prezzi.

La commissione, di cui al comma precedente, procede, nel giorno stabilito ed in pubblica seduta, all'apertura dei plichi contenenti le offerte. La stessa commissione esprime, successivamente, parere scritto per la scelta del progetto, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti. Alle operazioni di cui sopra possono assistere i membri della commissione dei revisori dei conti dell'istituto.

I verbali, sottoscritti dai componenti della commissione, vengono trasmessi al comitato amministrativo dell'istituto che, con giudizio insindacabile, delibera in ordine all'aggiudicazione.

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte o persone per la compilazione dei progetti presentati; tale clausola deve essere espressamente richiamata nella lettera di invito formulata dall'istituto.

Art. 43.

Trattativa privata

E' ammessa la trattativa privata:

a) quando si tratti di privative industriali;

b) quando si tratti di prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori che, per le specifiche caratteristiche richieste, non possono essere forniti che da una sola ditta;

c) quando la licitazione privata o l'appalto-concorso siano andati deserti;

d) quando l'urgenza od altre speciali ed eccezionali circostanze non consentano il procedimento della gara;

e) quando si tratti di forniture o lavori di importo non superiore a L. 10.000.000 ove non si ritenga di potervi provvedere con licitazione privata o con appalto-concorso;

f) quando si tratti di acquisto o di locazione di immobili;

g) per gli acquisti o le forniture da effettuarsi all'estero.

Art. 44.

Approvazione ed efficacia dei contratti

L'atto di aggiudicazione è definitivo per l'istituto solo dopo l'avvenuta deliberazione e la firma del contratto da parte dei competenti organi dell'istituto stesso, mentre impegna immediatamente l'altra parte contraente.

Gli schemi di contratto sono redatti dal servizio amministrativo dell'istituto con l'osservanza delle disposizioni in materia contrattuale e delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia per l'istituto stesso. Lo stesso servizio cura la tenuta del libro repertorio generale sul quale i contratti sono registrati dopo la stipulazione.

I contratti di importo superiore a lire 50.000.000 sono soggetti all'approvazione del comitato amministrativo.

Art. 45.

Lavori, forniture e servizi in economia

Possono essere eseguiti in economia lavori, forniture e servizi fino all'importo di lire 2.000.000.

Tale limite d'importo è elevato a lire 5.000.000 quando trattasi di lavori di stampa.

Art. 46.

Collaudo dei lavori e delle forniture

Tutti i lavori e le forniture dati in appalto od eseguiti in economia sono soggetti a collaudo parziale e finale secondo le norme stabilite nel contratto.

I collaudi dei lavori e delle forniture sono fatti da esperti o, qualora l'importo superi la somma di lire 30.000.000, da apposite commissioni, da nominarsi dal presidente dell'istituto.

Il collaudo non può essere fatto dalla stessa persona che ha diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori, quando l'importo di essi superi la somma di lire 1.000.000.

Art. 47.

Cauzione penalità

A garanzia dell'esecuzione dei contratti, derivanti da asta pubblica, da licitazione privata o da appalto concorso, le ditte devono prestare idonea cauzione.

In sostituzione della cauzione può essere accettata altra forma di garanzia in conformità delle norme previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Si può prescindere dalla cauzione, subordinatamente a miglioramento del prezzo, per notoria solidità della ditta.

Si possono stabilire penalità per inadempienze o ritardi nell'esecuzione dei contratti.

Art. 48.

Divieto di suddivisione di lavori e di forniture

I contratti o le convenzioni concernenti spese continuative o lavori e forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere divisi in più lotti, salvo che la suddivisione risulti più vantaggiosa per l'istituto in base a motivata deliberazione del comitato amministrativo.

Art. 49.

Riserve degli appaltatori e transazioni

La definizione delle eventuali riserve formulate dalle ditte appaltatrici dei lavori o delle forniture e le proposte di transazione devono formare oggetto di deliberazione da parte dei competenti organi dell'istituto e, qualora l'importo di esse superi la somma di lire 5.000.000, da deliberazione stessa è adottata previo parere dell'avvocatura generale dello Stato.

TITOLO IV

RENDICONTO GENERALE

Art. 50.

Predisposizione, deliberazione ed approvazione del rendiconto generale

Il rendiconto generale si compone del conto finanziario e del conto patrimoniale.

Esso è predisposto, entro il 10 aprile successivo alla chiusura dell'anno finanziario, dal servizio di ragioneria, corredato di una relazione amministrativa intesa ad illustrare gli aspetti più salienti della gestione cui si riferisce, ed è comunicato alla commissione dei revisori dei conti che redige la propria relazione entro 15 giorni dal ricevimento degli elaborati allegati.

Il rendiconto generale, con le annesse dette relazioni, è deliberato entro il 30 aprile dal comitato amministrativo, ed è poi trasmesso in doppio esemplare per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 51.

Deliberazioni conseguenziali alla approvazione del rendiconto

Dopo la delibera del comitato amministrativo, si provvede, ove del caso, alla rettifica dell'avanzo o disavanzo applicato in via presuntiva al bilancio di previsione dell'anno finanziario in corso.

Art. 52.

Conto finanziario

Il conto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per categorie, per capitoli ed, eventualmente, per articoli, per competenza e residui.

Per la competenza sono indicate:

a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;

b) le somme accertate od impegnate;

c) le somme riscosse o pagate;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) le differenze in più o in meno tra accertamenti od impegni e le correlative previsioni definitive.

Per i residui sono indicati:

a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;

b) le variazioni in più o meno per riaccertamento;

c) le somme riscosse o pagate in conto residui;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

Sono infine dimostrati:

a) il fondo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti fatti nell'anno, complessivamente, in conto competenza ed in conto residui, il fondo di cassa finale;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere o da pagare alla chiusura dell'anno finanziario;

c) l'avanzo o disavanzo di amministrazione.

Art. 53.

Conto patrimoniale

Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi che compongono il patrimonio al principio dell'anno finanziario, evidenziando le variazioni intervenute nelle singole voci dell'attivo e del passivo durante l'anno stesso, comprese le variazioni di natura non finanziaria (ammortamenti, deperimenti e consumi, insussistenze, sopravvenienze, ecc.) e la consistenza alla fine dell'anno, distintamente e nel complesso, per i seguenti gruppi:

a) attività e passività finanziarie;

b) beni immobili e mobili, materiale scientifico ed artistico;

c) beni di terzi;

il conto pone, altresì, in evidenza il miglioramento o il peggioramento del patrimonio netto alla fine dell'anno finanziario in confronto con le risultanze iniziali.

In appositi allegati viene dimostrata la situazione amministrativa ed il conto economico per la determinazione del risultato della gestione.

La situazione amministrativa comprende il fondo di cassa e la consistenza dei resitui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso del medesimo e la consistenza di tali elementi alla fine dell'esercizio.

Il conto economico considera:

1) le differenze in più o in meno tra il totale delle entrate accertate e quello delle spese impegnate di parte effettiva;

2) le spese effettive che si sono tradotte in incrementi di patrimonio;

3) le entrate effettive che si sono tradotte in decrementi di patrimonio;

4) le variazioni apportate nei residui per riaccertamenti;

5) le variazioni patrimoniali derivanti da operazioni estranee al bilancio (ammortamenti, deperimenti e consumi, sopravvenienze, insussistenze, ecc.).

Art. 54.

Riduzione ed eliminazione dei residui attivi

I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione. Le relative variazioni debbono formare oggetto di apposito elenco, per categorie, per capitoli, ed, eventualmente, per articoli di bilancio, da allegare con la deliberazione del comitato amministrativo che lo approva, al conto finanziario dell'anno in corso.

Art. 55.

Gestione dei residui passivi

In nessun caso si può iscrivere tra i residui passivi degli anni decorsi alcuna somma che non sia stata compresa negli impegni assunti nella gestione di competenza di un precedente anno finanziario.

Nessun pagamento in conto di residui passivi può essere effettuato in eccedenza al fondo rispettivamente conservato ai residui.

Art. 56.

Conservazione dei residui passivi

I residui passivi sono conservati non oltre il secondo anno finanziario successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa.

Tuttavia possono essere mantenuti in bilancio fino al quinto anno successivo:

a) quando provengano da somme corrisposte dallo Stato, da enti o da privati per il funzionamento dei servizi o per i censimenti ovvero per ricerche, studi ed indagini specificatamente indicati e che l'istituto abbia preso impegno di compiere;

b) quando si riferiscano a somme che l'istituto abbia assunto l'obbligo contrattuale di pagare per esecuzione di opere, di lavori, di forniture;

c) quando riguardino impegni concernernenti spese per impianti ed attrezzature per i quali la relativa deliberazione consenta un termine di pagamento ultrabiennale.

I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti, previa deliberazione del comitato amministrativo, in conto competenza, quando sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori, e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.

Art. 57.

Economia di spese

Chiuso l'anno finanziario, l'eventuale differenza verificatasi tra lo stanziamento di spesa di ciascun capitolo del bilancio di previsione e le somme rispettivamente impegnate costituisce economia.

Art. 58.

Trasferimenti di residui

I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'anno finanziario successivo, separatamente dalla competenza del medesimo, e con l'indicazione dell'anno dal quale derivano.

Art. 59.

Scritture finanziarie e patrimoniali

Le scritture finanziarie, relative alla gestione del bilancio, devono consentire di rilevare, sia per la competenza, sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte di ciascuno stanziamento e la situazione delle somme introitate e pagate nonchè delle rimanenze da riscuotere e da pagare.

Le scritture patrimoniali devono consentire di dimostrare a valore il patrimonio al principio dell'anno finanziario, le variazioni che nel corso dell'anno stesso sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause nonchè la consistenza alla fine dell'anno finanziario.

Le forme delle scritture finanziarie e patrimoniali sono stabilite con determinazione del comitato amministrativo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 60.

Alloggi di servizio

I dipendenti ammessi a fruire dell'alloggio di servizio, a norma dell'art. 54 del regolamento per il personale, devono valersi dell'alloggio per uso esclusivo proprio e della famiglia e non possono sublocarlo neppure in parte, nè ospitarvi persone estranee.

Essi hanno l'obbligo di curare la manutenzione dell'alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia rispondendo, nei confronti dell'istituto, dei danni eventuali che si dovessero riscontrare.

L'energia elettrica viene assicurata all'alloggio a cura dell'impiegato per mezzo di un impianto autonomo.

L'istituto concorre alle spese per il consumo dell'energia elettrica per illuminazione con la corresponsione della somma che sarà determinata dal comitato amministrativo in relazione al numero dei vani ed alle normali esigenze familiari.

Art. 61.

Revoca della concessione degli alloggi di servizio

In caso di cessazione del rapporto di impiego o di revoca dell'incarico, il dipendente deve rilasciare l'alloggio di servizio, libero da persone e da cose, entro il termine di un mese dalla data di cessazione o di revoca.

Art. 62.

Disciplina della fornitura di dati statistici, della vendita, degli omaggi, dei cambi e degli abbonamenti delle pubblicazioni

La fornitura di dati statistici ad amministrazioni, enti, organizzazioni e privati, nonchè la vendita, gli omaggi, i cambi e gli abbonamenti delle pubblicazioni dell'istituto, saranno regolati da appositi disciplinari da emanarsi dal comitato amministrativo.

Nell'emanazione dei citati disciplinari si terrà conto dei fini istituzionali dell'istituto nonchè, per quanto concerne le pubblicazioni, delle norme generali e particolari che disciplinano i rapporti tra editori, commercianti di libri e di pubblicazioni in genere e clienti.

Art. 63.

Rinvio alle vigenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato

Per tutto quanto non esplicitamente stabilito nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 64.

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno finanziario successivo alla data del decreto di approvazione.

Dalla stessa data sono abrogate le norme contenute negli articoli dal 25 al 35 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè tutte le altre che siano incompatibili con il presente regolamento.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUMOR

(3152)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1970.

Rinnovo del consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa all'esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1954;

Visto lo statuto della società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco approvato con decreto interministeriale 16 settembre 1957;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1966, con il quale si è provveduto alla nomina dei sei membri del consiglio di amministrazione della suddetta società rappresentanti l'amministrazione dello Stato, per il triennio 1966-1969;

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1968 con il quale si è provveduto a nominare l'avv. Alberto Tubere membro del consiglio di amministrazione della società citata, in sostituzione dell'avv. Vittorino Bondaz;

Considerato che essendo decorso il previsto triennio occorre provvedere, in conformità dell'art. 10 dello statuto predetto, al rinnovo delle cariche di cui trattasi;

Viste le designazioni dei Dicasteri interessati e sentiti i medesimi per quanto attiene alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione della società stessa;

Decreta:

A comporre il consiglio di amministrazione della società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco, per il triennio 1970-1972, sono nominati quali consiglieri rappresentanti le amministrazioni dello Stato i seguenti signori:

Farinet avv. Paolo Alfonso, in qualità di presidente;
Casalengo prof. dott. Francesco;
Lombardo dott. Placido;
Tubere avv. Alberto;
Bernieri dott. ing. Ugo;
Vaccari dott. Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1970

RUMOR

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1969.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Trieste è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

Presidente:

Berzanti dott. Alfredo, presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Componenti:

Devetag avv. Cesare, assessore alla sanità della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Scerrino dott. Enrico, medico provinciale di Trieste;

Fabiani dott. Aldo, ufficiale sanitario di Trieste;

Marchetti dott. ing. Giovanni, provveditore regionale alle opere pubbliche;

Balsamo dott. ing. Luigi, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

Zacchi prof. Cesare, direttore del reparto medicomicrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste;

Doro dott. Bartolomeo, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste;

Massarotto cap. Giusto, capo dell'ufficio meteorologico aeroportuale di Venezia-Tessera;

Antenucci dott. ing. Luigi, ispettore di zona dei VV.VV.;

Casablanca dott. ing. Virgilio, comandante dei vigili del fuoco di Trieste;

Broccardi-Schelmi dott. ing. Danilo, direttore della sezione di Trieste dell'associazione nazionale per il controllo della combustione;

Teramo dott. Francesco, ispettore medico presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Venezia;

Chiapolino dott. Giovanni, rappresentante delle provincie della regione;

Blasina dott. Gaetano, rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia;

Caidassi dott. Romano, presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste;

Valussi dott. Sergio, esperto designato dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Al pagamento dei gettoni di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei all'amministrazione provvederà l'ufficio del medico provinciale di Trieste con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo Ministero per l'anno 1969 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1970 e 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1970
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 309

(3149)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del comune di Como.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 gennaio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra il confine con la Confederazione elvetica ed il Castello Baradello includente i monti di Cardano ed il Monte Croce nel comune di Como;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Como;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata verso sud ed ovest da ondulazioni di terreni con notevoli episodi di ville e parchi, con gruppi di case che costituiscono insiemi aventi valore estetico e tradizionale, ove è nota essenziale la spontanea fusione e concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano; mentre la parte verso est che forma una fondale alla città di Como, costituisce solenne quadro naturale panoramico, con pendici molto acclivi, coperte da fitta vegetazione di castagno, noccioli e robina, con esemplari di cedro deodara e pino strabo sul quale si enuclea il Castello Baradello. La parte di territorio che si propone per il vincolo è godibile dalla strada, dalla ferrovia e dai punti di vista pubblici in essa parte compresi;

Decreta:

La zona compresa tra il confine con la Confederazione elvetica ed il Castello Baradello includente i monti di Cardano ed il Monte croce nel territorio del comune di Como ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente; al nord con via Sacchi, da via Cardano a nord dell'Autostrada-Grandate-Chiasso alla strada provinciale n. 17 in località Monte Olimpino, via Nino Bixio fino al sottovia ferrovie dello Stato in località S. Teresa e S. Abbondio comprese entro la zona; zona circostante la basilica S. Abbondio comprendente gli immobili siti ai mappali

1938, 400, 401, 402, 404, 408, 409, 410, 2555, 514, 1941, 1943, 405, 1944, 2268, 1942, 2267, 1945, 516, 1984, 1985, 1990, 1987, 1988, 1989, 1986, 1991, 1992, 344, Sezione censuaria di Como Borghi; ferrovie dello Stato nella zona del cimitero Maggiore da S. Abbondio a San Rocco, zona circostante la chiesa di S. Rocco comprendente gli immobili siti ai mappali 528, 2355, 529, 1826, 587, 589, 590, 591, 595, 1948, 596, 597, 598, 599, 600, 222, 601, 602, 588, 603, Sezione censuaria di Como Borghi; via T. Rimoldi dal sottovia delle ferrovie dello Stato in località S. Rocco fino all'immissione sulla via Napoleona, a sud tratto di via Napoleona da via T. Rimoldi a via Colonna, via Colonna, piazzale di Camerlata, via Varesina, strada statale n. 342 Briantea sino al territorio comunale di Montano Lucino, a ovest territorio comunale di Montano Lucino, il comune di S. Fermo della Battaglia e il comune di Cavallasca, a nord confine con la Confederazione elvetica, scalo ferrovie dello Stato in località Ponte Chiasso, via Oldelli, tratto di via Bellinzona, strada statale n. 35 « dei Giovi » da via Oldelli al sottovia con la autostrada Grandate-Chiasso in corrispondenza al sovrappasso della strada statale n. 35 « dei Giovi », cimitero di Monte Olimpino, via Amoretti, collegamento di via Amoretti con via Roscio, via Roscio, e tratto di strada privata da via Roscio sino al sovrappasso dell'imbocco sud della galleria di Monte Olimpino dell'autostrada Grandate-Chiasso, tratto della autostrada Grandate-Chiasso dall'imbocco sud della galleria di Monte Olimpino al sovrappasso della via Cardano, tratto di via Cardano dalla autostrada all'imbocco della via Sacchi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Como provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata. La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per il Turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 9 gennaio 1969 - Verbale n. 1

Convocata con lettera raccomandata 30 novembre 1968, numero 15132 e con successive raccomandate 9 dicembre 1968, n. 15407 e 13 dicembre 1968, n. 15694, si è riunita oggi nove (9) gennaio 1969, alle ore 10 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

a) *Proposta di vincolo della zona compresa tra il confine con la Confederazione elvetica ed il Castel Baradello includente i Monti di Cardano ed il Monte Croce, in comune di Como.*

Il presidente della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como, presente l'assessore effettivo avv. Antonio Spallino delegato del sindaco di Como con nota 7 c.m., propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3-4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, la zona di cui in premessa. La zona compresa tra il confine con la Confederazione elvetica ed il Castel Baradello includente i monti: di Cardano ed il Monte Croce, confina:

a nord con via Sacchi, da via Cardano a nord dell'autostrada Grandate-Chiasso alla strada provinciale n. 17 in località Monte Olimpino, via Nino Bixio fino al sottovia ferrovie dello Stato in località S. Teresa a S. Abbondio comprese entro la zona; zona circostante la basilica di S. Abbondio comprendente gli immobili siti ai mappali 1938, 400, 401, 402, 404, 408, 409, 410, 2555, 514, 1941, 1943, 405, 1944, 2268, 1942, 2267, 1945, 516, 1984, 1985, 1990, 1987, 1988, 1989, 1986, 1991, 1992, 344 sezione censuaria di Como Borghi; ferrovie dello Stato nella zona del cimitero Maggiore da S. Abbondio a S. Rocco, zona circostante la chiesa di S. Rocco comprendente gli immobili siti ai mappali 528, 2355, 529, 1826, 587, 589, 590, 591, 595, 1948, 596, 597, 598, 599, 600, 222, 601, 602, 588, 603 sezione censuaria di Como Borghi; via T. Rimoldi dal sottovia delle ferrovie dello Stato in località S. Rocco fino all'immissione sulla via Napoleona.

a sud tratto di via Napoleona da via T. Rimoldi a via Colonna, via Colonna, piazzale di Camerlata, via Varesina, strada statale n. 342 Briantea sino al territorio comunale di Montano Lucino.

a ovest territorio comunale di Montano Lucino, il comune di S. Fermo della Battaglia e il comune di Cavallasca.

a nord confine con la Confederazione elvetica, scalo ferrovie dello Stato in località Ponte Chiasso, via Oldelli, tratto di via Bellinzona, strada statale n. 35 « dei Giovi » da via Oldelli al sottovia con l'autostrada Grandate-Chiasso in corrispondenza al sovrappasso della strada statale n. 35 « dei Giovi », cimitero di Monte Olimpino, via Amoretti, collegamento di via Amoretti con via Roscio, via Roscio, tratto di strada privata da via Roscio sino al sovrappasso dell'imbocco sud della galleria di Monte Olimpino dell'autostrada Grandate-Chiasso, tratto dell'autostrada Grandate-Chiasso dall'imbocco sud della galleria di Monte Olimpino al sovrappasso della via Cardano, tratto di via Cardano dall'autostrada all'imbocco della via Sacchi.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità dei voti delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, la zona di cui in premessa.

(2953)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 1442 del 21 ottobre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha chiesto l'emissione del decreto di provincializzazione per la seguente strada: « dall'inizio della strada provinciale Mussomeli-Sutera alla progressiva chilometrica 33 + 210 della strada provinciale bivio Serradifalco-Montedoro-Bompensiere-Mussomeli », dell'estesa di km. 3 + 000;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole con voto n. 1898 del 16 dicembre 1969;

Ritenuto, pertanto, che la strada suindicata può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la seguente strada: « dall'inizio della strada provinciale Mussomeli-Sutera alla progressiva chilometrica 33 + 210 della strada provinciale bivio Serradifalco-Montedoro-Bompensiere-Mussomeli », dell'estesa di chilometri 3 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(3022)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Trezzo d'Adda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona orientale verso l'Adda del comune di Trezzo d'Adda;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Trezzo d'Adda;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Trezzo d'Adda;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il centro abitato di Trezzo, arroccato sul fiume Adda, costituisce un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale; nel quale insieme l'opera dell'uomo e l'espressione della natura si fondono armoniosamente, con il saliente episodio del Castello Visconteo a guardia dell'ansa del fiume, con il giuoco delle strade alzaie e le sistemazioni idrauliche antiche. La zona a nord e sud dello abitato, inoltre caratterizzata dal pittoresco corso del fiume, da un alternarsi di boschi e di campi, con qualche notevole villa e parco, e costituisce un quadro naturale di alto valore panoramico;

Decreta:

La zona orientale verso l'Adda del territorio del comune di Trezzo d'Adda ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: il fiume Adda e la provincia di Bergamo, comune di Cornate d'Adda, il territorio comunale di Trezzo d'Adda ridotto entro i seguenti limiti: strada comunale alla Cascina fino all'incrocio con la consorziale Campioli, tratto di unione dei fogli catastali numeri 3 e 5; strada detta del « Cavone », via Rocca, via F. Guaraerio, strada detta « Cavo Scarlascia », tratto della vicinale Vecchia di Monza, via XXV Aprile, via G. Mazzini, via Guasto, via S. Vincenzo, fino all'incrocio con l'autostrada Milano-Bergamo, tratto di detta autostrada fino all'incrocio con parte del mappale 156 del foglio n. 16, segue fino all'incrocio della via Michelangelo con via Goito, via C. Battisti, segue fino all'incrocio con via Marconi e tratto di detta via fino al confine con il comune di Vaprio d'Adda, che poi segue fino all'Adda.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La soprintendenza curerà che il comune di Trezza d'Adda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Il 26 settembre dell'anno 1968, alle ore 9, nella biblioteca della soprintendenza ai monumenti di Milano e Lombardia, regolarmente costituita ai sensi della legge con inviti diramati il 26 agosto 1968, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) TREZZO D'ADDA: vincolo della zona orientale del territorio comunale verso l'Adda.

(*Omissis*).

La parte del territorio proposta per il vincolo confina a E. col fiume Adda e la provincia di Bergamo (comuni di Bottanuco, e Capriate S. Gervasio), a N. col comune di Cornate d'Adda, e a S. col comune di Vaprio d'Adda; e comprende il territorio del comune di Trezzo d'Adda - Centro abitato e dintorni - a N. e S. lungo il fiume, quale rappresentato dai fogli catastali 1, 3 - per la parte a valle della strada per Cascina Nova - 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 22.

(*Omissis*).

La commissione, con l'astensione del sindaco, si dichiara favorevole - con sette voti e uno astenuto - alla proposta di vincolo per notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 punti 3 e 4, sulla zona dianzi descritta e rappresentata nel quadro di unione 1:10.000 dei fogli catastali del comune di Trezzo d'Adda 1, 3 (parte), 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 22.

(3116)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone lungo la superstrada Firenze-Siena comprese nei territori dei comuni di S. Casciano Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa e di Impruneta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 novembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone ai lati della superstrada Firenze-Siena;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di S. Casciano Val Pesa, Barberino V. Elsa, Tavarnelle Val di Pesa e di Impruneta;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Lodovico Boninsegni e Gaddo Boninsegni, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè la superstrada Firenze-Siena rappresenta un belvedere che ha aperto al godimento dei viaggiatori su di essa transitanti zone un tempo pressochè sconosciute. L'autostrada nel suo tracciato percorre la celeberrima zona del Chianti, di cui mette in valore la bellezza paesaggistica, costituita dall'alternarsi di intensa e varia coltura di olivi e vigneti, intramezzati da vaste aree boschive che cingono gli antichi centri abitati, le pievi secolari, le ville rinascimentali di cui il territorio è ricco;

Decreta:

Le zone lungo la superstrada Firenze-Siena comprese nei territori dei comuni di S. Casciano V. Pesa, Barberino V. Elsa, Tavarnelle V. di Pesa e di Impruneta per una larghezza di m. 150 da ogni lato misurati dal centro della carreggiata, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che i comuni di S. Casciano V. Pesa, Barberino V. Elsa, Tavarnelle V. di Pesa e di Impruneta provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 22 novembre 1968 nei locali della soprintendenza ai monumenti in palazzo Pitti, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha tenuto una riunione per discutere le seguenti O.O.P.:

1) Discussione sulla proposta di tutela ai lati della superstrada Firenze-Siena.

(*Omissis*).

La commissione decide di costituire ai lati della autostrada medesima una fascia di tutela paesaggistica di mt. 150 di larghezza da ogni lato, misurati dal centro della carreggiata e da intendersi in proiezione orizzontale.

Votano a favore i componenti la commissione presente e il sindaco di Tavarnelle e Barberino mentre il sindaco di S. Casciano dà voto contrario.

(*Omissis*).

(3115)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Abetone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona dell'Uccelliera nel comune di Abetone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Abetone;

Viste le opposizioni che si dichiarano respinte presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla società La Rocca a r. l., dal geometra Giuseppe Riva e dal sig. Giancarlo Marracci;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende una vasta valle che si apre a ventaglio ed è in forte declivio verso ponente. La valle è caratterizzata da vasti prati intervallati da boschi di abeti e di aceri, che formano, ai bordi della strada nazionale, una alberatura quasi continua;

Decreta:

La zona dell'Uccelliera sita nel territorio del comune di Abetone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

confine di provincia a nord fino al balzo dei Cervi, poi la strada Balzo dei Cervi Abetone fino alle Piramidi, indi la strada statale n. 12 fino a dove essa incontra il confine di provincia fra la località Faidello e quota 1221.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Abetone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Il giorno 8 settembre 1967 nei locali dell'amministrazione provinciale di Pistoia si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNE DI ABETONE: Proposta di tutela della zona dell'Uccelliera.

(*Omissis*).

La proposta di tutela del territorio denominato « Uccelliera » posta nel comune di Abetone, viene approvata all'unanimità.

(*Omissis*).

Descrizione confini zona dell'Uccelleria - Abetone

Confine di provincia a nord fino al balzo dei Cervi, poi la strada Balzo dei Cervi Abetone fino alle Piramidi, indi la strada statale n. 12 fino a dove essa incontra il confine di provincia fra la località Faidello e quota 1221.

(3117)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318, del 18 dicembre successivo, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1969-1984, per un importo, in valore nominale, di 297 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969-1984, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in cinque tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di ventinove cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le ventinove cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne di cui la prima, a destra, comprende cinque cedole, mentre le altre quattro comprendono sei cedole ciascuna; le ventinove cedole sono numerate da 1 a 29, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto: quella n. 1 è di scadenza 1° luglio 1970; quella n. 29 è di scadenza 1° luglio 1984.

Art. 2.

I titoli sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana rappresenta il Duomo e la torre di Pisa nel corpo del titolo e la lampada dello stesso Duomo nelle cedole.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo comprende, alla base, un motivo ornamentale di tipo floreale formato al centro da un nodo architettonico. L'andamento di questo motivo racchiude uno spazio centrale a forma ovoidale abbattuta riservato alla filigrana.

Ai due lati della base si innalzano due candeline dritte, decorate da un motivo ornamentale di fantasia, sormontate da un'antefissa a palma stilizzata, sulle quali si appoggia una fascia di chiusura dell'ornamento, di tipo floreale, richiamante quello della base, al centro del quale, in una cornice, è riprodotta l'effige di Galileo Galilei.

Il fondino del corpo del titolo presenta un motivo ornamentale a grafico ripetentesi, interrotto, in basso, da apposito spazio a tratteggio ondulato semplice destinato alla filigrana, e, a destra, sopra la leggenda « Il Direttore di Divisione », da altro spazio a tratteggio ondulato, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende:

« Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 5,50 % - 1969-1984 - Legge 28 luglio 1967, n. 641 e Decreto Ministeriale 28 novembre 1969 - Cartella al portatore del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo

in lettere) - Serie (numero della serie) N° . . . . (numero di iscrizione del titolo) - Iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico con godimento - dal 1° gennaio 1970 - Le rate semestrali di interesse sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella - Roma, 1° gennaio 1970 - N. 605000 (Serie 4ª) di posizione - Il Direttore Generale (Mazzaglia) - V°. per la Corte dei Conti (C. Danusso) - Il Direttore di Divisione (D'Amico) ».

Al centro del fondino campeggia, in sottofondino, a grandi caratteri, l'indicazione dell'anno di emissione « 1969 ».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello rettangolare, con il disegno della famosa lampada del Duomo di Pisa, circondata da motivi ornamentali dell'epoca, sono stampate le principali norme che regolano il Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969-1984 ed il relativo piano di ammortamento; in basso, sotto il pannello rettangolare, è riportata l'indicazione dell'importo del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca in alto a sinistra e in basso a destra, due riquadri a fondo bianco nei quali è ripetuto il numero progressivo della cedola. A sinistra di ogni cedola, in apposito riquadro grande rettangolare a fondino ondulato, è riportata l'indicazione della serie nonchè la dicitura Emissione 1969. A destra, in alto, racchiusa in apposita cornicetta quadrangolare a fondino ondulato, è riportata la leggenda: « Pagabile il » seguita dalla indicazione della data di decorrenza della pagabilità e dall'importo (in cifre) della cedola, nonchè in basso, verso destra, altro spazio circolare riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro sono riportati, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 5,50 % - 1969-1984 - Legge 28 luglio 1967, n. 641 - Decreto Ministeriale 28 novembre 1969 ».

Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero di iscrizione del titolo. - Al centro della cedola campeggia, in sottofondino, a grandi caratteri, l'indicazione dell'anno di emissione « 1969 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Al di sopra e al di sotto della losanga sono riportate le leggende « Prestito per l'Edilizia Scolastica » e « Redimibile 5,50 % - 1969-1984 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia;
per i titoli da L. 10.000.000 in verde giallo.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni e diecimilioni è colorata in litografia, rispettivamente, in giallo avorio e in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

L'indicazione « 1969 » che campeggia in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola è stampata litograficamente in verde brillante.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1970
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 193

(3509)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969-70 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norma per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norma per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 424, che prevede la corresponsione di un premio mensile ai giovani che frequentano con assiduità e diligenza i corsi di formazione professionale, per cui si rende necessario completare in tal senso anche la denominazione del capitolo di spesa relativo ai corsi della gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, che dispone la concessione di contributo di L. 300.000.000, per l'anno 1970, alla Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la decisione del 30 settembre 1969 della commissione delle Comunità europee, pubblicata il 10 novembre successivo nel numero 282/L della « Gazzetta » della stessa Comunità, con la quale sono state accolte alcune richieste di contributo per complessive L. 2.146.000.000 circa, avanzate, a suo tempo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a titolo di parziale rimborso delle spese dallo stesso sostenute per la formazione professionale dei lavoratori;

Considerata la necessità di iscrivere in bilancio un apposito stanziamento di fondi per provvedere a rimborsare agli enti gestori dei cantieri di lavoro e di rimboschimento — istituiti ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che prevedeva provvidenze a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 — le maggiori spese sostenute durante lo svolgimento dei cantieri stessi, in relazione alla incidenza, verificatasi in misura superiore a quella prevista, dei contributi previdenziali e assicurativi;

Considerata la necessità di modificare alcuni stanziamenti di bilancio in relazione ad esigenze di carattere addestrativo manifestatesi successivamente alla compilazione del bilancio stesso;

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1969, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1969-70, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: Gestione principale, Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre 1969 e 22 gennaio 1970, con i quali sono state apportate alcune variazioni agli stati di previsione predetti;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del Fondo addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1969-70 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

PARTE I — ENTRATE

Titolo I — *Entrate straordinarie*

Cap. 3. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625 modificata ed integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743 prorogata dal decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2)	L.	300.000.000

Titolo II — *Entrate straordinarie*

Cap. 14. — Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone e acciaio di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	»	2.146.000.000
Totale aumento delle entrate .	L.	2.446.000.000

PARTE II — SPESE

Titolo I — *Spese ordinarie*

Cap. 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	L.	3.600.000.000
Cap. 7. — Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625 modificata ed integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743 prorogata dal decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2) . . .	»	300.000.000

Titolo II — *Spese straordinarie*

Cap. 14. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali, di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	»	46.000.000
Totale aumento delle spese . . .	L.	3.946.000.000

In diminuzione:

PARTE II — SPESE

Titolo I — *Spese ordinarie*

Cap. 3. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori e contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettere *a*) e *d*) della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4, legge 2 aprile 1968, n. 424)	»	1.500.000.000
Totale a pareggio . . .	L.	2.446.000.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili del F.A.P.L., per l'esercizio 1969-70, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

PARTE I — ENTRATE

Cap. 1. — Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12)	L.	300.000.000

PARTE II — SPESE

Cap. 1. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art. 3). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	L.	250.000.000
Cap. 4. — Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 12)	»	67.700.000
Totale aumento delle spese . . .	L.	317.700.000

In diminuzione:

Cap. 7. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi .	»	17.700.000
Totale a pareggio . . .	L.	300.000.000

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3075)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 6 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Camillo Clivio console onorario delle Filippine a Milano.

(3380)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 48 è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Di Cristofaro Bruno avverso il provvedimento n. 3669 in data 29 aprile 1967 del prefetto di Teramo con il quale è stata accolta l'istanza del sig. Di Cristofaro Faustino, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad ampliare un complesso di distributori automatici di carburanti, sito in comune di Cervignano, lungo la strada statale n 81, km. 60+210.

(3480)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1970, registro n 4, foglio n. 49, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla società per azioni Mobil Oil Italiana, con sede in Genova, avverso il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 11 novembre 1967 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla società stessa avverso il decreto del prefetto di Cosenza n 12406 in data 21 febbraio 1967 concernente la revoca dell'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di un complesso di distributori automatici di carburanti, sito in Cosenza, viale del Re.

(3481)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica del decreto ministeriale 26 giugno 1953, relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Chizzola.

Con decreto 11 novembre 1969, n. 112, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto che il decreto interministeriale 26 giugno 1953, n. 902 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 dicembre 1953) è rettificato per quanto riguarda la estensione del terreno, nel senso che la superficie da passare dal demanio al patrimonio dello Stato è di mq. 2.910,50 anzichè mq. 3.800,50 come indicato nel precedente decreto.

(3358)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Modigliana

Con decreto 2 dicembre 1969, n. 846, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Acerreta in comune di Modigliana (Forlì) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40 porzione *A* (mq. 80), *B* (mq 110) e *C* (mq. 1190) di complessivi mq. 1380 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 20 dicembre 1967, in scala 1:500 dall'ufficio tecnico cranale di Forlì; estratto catastale che fa parte del decreto stesso.

(3359)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni delle pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Pisa.

Con decreto 4 febbraio 1970, n. 1001, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni delle pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Pisa, segnati nel catasto dei comuni di:

1) *Pisa*:

Fiume Arno.

Foglio n. 39, particella 398, superficie Ha. 2.04.70;
Foglio n. 31, particella C, superficie Ha. 1.24.25;
Foglio n. 30, particella B, superficie Ha. 0.40.40;
Foglio n. 49, particella 9, superficie Ha. 0.43.90;
Foglio n. 49, particella 360, superficie Ha. 0.01.90.
(Superficie complessiva Ha. 4.15.15).

2) *Pontedera*:

Foglio n. 12, particella 16, superficie Ha. 0.17.05;
Foglio n. 10, particella 3, superficie Ha. 0.00.90;
Foglio n. 10, particella 158, superficie Ha. 0.02.20.
(Superficie complessiva Ha. 0.20.15).

3) *Cascina*:

Foglio n. 6, particella 375, superficie Ha. 0.19.20;
Foglio n. 6, particella 379, superficie Ha. 0.05.00;
Foglio n. 6, particella 380, superficie Ha. 0.04.50;
Foglio n. 6, particella 383, superficie Ha. 0.02.60;
Foglio n. 6, particella 385, superficie Ha. 0.04.30;
Foglio n. 6, particella 386, superficie Ha. 0.03.10;
Foglio n. 6, particella 387, superficie Ha. 0.23.80;
Foglio n. 6, particella 389, superficie Ha. 0.44.70;
Foglio n. 6, particella 393, superficie Ha. 0.24.80;
Foglio n. 6, particella 477, superficie Ha 0.03.20.
(Superficie complessiva Ha. 1.35.20).

4) *Vicopisano*:

Foglio n. 23, particella 189, superficie Ha. 0.16.60;
Foglio n 23, particella 190, superficie Ha. 0.05.50;
Foglio n. 23, particella 191, superficie Ha. 0.26.30;
Foglio n. 23, particella 196, superficie Ha. 0.04.30;
Foglio n. 23, particella 197, superficie Ha. 0.02.40;
Foglio n. 23, particella 198, superficie Ha. 0.02.00;
Foglio n. 23, particella 199, superficie Ha. 0.08.20;
Foglio n. 23, particella 218, superficie Ha. 0.09.90;
Foglio n. 25, particella 133, superficie Ha. 0.35.60;
Foglio n. 25, particella 134, superficie Ha. 0.49.80;
Foglio n. 25, particella 135, superficie Ha. 0.12.30;
Foglio n. 25, particella 136, superficie Ha. 0.12.30;
Foglio n. 25, particella 137, superficie Ha. 0.13.10;
Foglio n. 25, particella 138, superficie Ha. 0.38.60;
Foglio n. 14, particella 87, superficie Ha. 0.00.58;
Foglio n. 14, particella 287, superficie Ha. 0.06.90;
Foglio n. 14, particella 292, superficie Ha. 0.04.90;
Foglio n. 22, particella 47, superficie Ha. 0.38.00;
Foglio n. 26, particella 295, superficie Ha. 0.04.50;
Foglio n. 24, particella 252, superficie Ha. 0.00.46;
Foglio n. 24, particella 253, superficie Ha. 0.00.24;
Foglio n. 24, particella 255, superficie Ha. 0.01.00;
Foglio n. 24, particella 260, superficie Ha. 0.02.60;
Foglio n. 24, particella 262, superficie Ha. 0.03.10;
Foglio n. 24, particella 264, superficie Ha. 0.04.20;
Foglio n. 24, particella 267, superficie Ha. 0.02.40;
Foglio n. 24, particella 271, superficie Ha. 0.04.10;
Foglio n. 24, particella 238, superficie Ha. 0.00.86.
(Superficie complessiva Ha. 3.10.74).

5) *Montopoli Val d'Arno*:

Foglio n. 3 particella 2, superficie Ha. 0.72.60.

6) *S. Giuliano Terme*:

Foglio n. 83, particella 209, superficie Ha. 0.30.10.

La superficie totale è di Ha. 9.83.94;

ed indicati nelle planimetrie rilasciate in scala 1:1000, 1:2000 dall'ufficio del genio civile di Pisa; planimetrie che fanno parte del decreto stesso.

(3410)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Tramvie ed autobus Taranto S.T.A.T. », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 aprile 1970 la gestione commissariale della società cooperativa « Tramvie ed autobus Taranto S.T.A.T. », con sede in Taranto, è stata proorgata fino al 30 settembre 1970.

(3407)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovia dello Stato - 6 % - 1967-1987 », « 1968-1988 » e « 1969-1989 »

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967-1987 », « 1968-1988 » e « 1969-1989 » che il 20 maggio 1970, alle ore 10,30, presso la direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, saranno effettuate pubblicamente le operazioni di estrazione a sorte delle serie di obbligazioni da rimborsare il 1° luglio 1970 in base ai relativi piani d'ammortamento, come di seguito indicato:

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967-1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive lire 2.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1968-1988 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000;

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1969-1989 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive lire 6.000.000.000.

(3080)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fonte Villa »

Con decreto n. 1084 del 25 marzo 1970 la signora Dina Banchelli in Bonetti, domiciliata a Livorno, via S. Iacopo Acquaviva, 138, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Villa », che sgorga nella località Fonti Villa Basilica in territorio dei comuni di Villa Basilica e di Capannori, provincia di Lucca.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di 1 litro, contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca a fondo verde, delle dimensioni di cm. 16,8 × cm. 12, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri bleu, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita in data 11 novembre 1967 dal prof. Camillo Porlezza dell'istituto di chimica fisica dell'Università di Pisa, e le azioni farmacologiche indicate in data 12 luglio 1967 dal prof. A. Crema, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Pisa.

Nel riquadro centrale, nel quale è raffigurato il paesaggio di Villa Basilica, si leggerà, in alto, su una striscia in rosso ed in caratteri bianchi « Acqua oligominerale naturale » seguiranno le diciture « Fonte Villa », in caratteri rossi, e « Comune di Villa Basilica (Lucca) » in caratteri bleu. Alla base dello stesso riquadro vi sarà un fregio floreale, in bianco su fondo bleu.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri bleu, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 23 aprile 1968 dal prof. Daniele Parvis, direttore dello istituto di igiene dell'Università di Pisa, le indicazioni terapeutiche formulate in data 31 agosto 1968 dal prof. Mariano Messini, direttore dell'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica dell'Università di Roma, e la dicitura « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

Sul bordo inferiore della etichetta figureranno gli estremi dell'autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, sgorgante dalla roccia, perviene ad un pozzetto di raccolta, situato nella galleria della sorgente, per essere addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile, ad un serbatoio di accumulo, dal quale poi arriva al vicino stabilimento di imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica che si estende principalmente a monte, per un raggio di metri 50, recintata con rete metallica.

Con decreto n. 1085 del 25 marzo 1970 la signora Dina Banchelli in Bonetti, domiciliata a Livorno, via S. Iacopo Acquaviva, 138, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di anidride carbonica, denominata Fonte Villa, che sgorga nella località Fonti Villa Basilica, in territorio dei comuni di Villa Basilica e di Capannori, provincia di Lucca.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di anidride carbonica, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 2 litri, 1 litro e ½ litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo giallo paglierino, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,8 × cm. 12 per i recipienti da 2 e da 1 litro e di cm. 14,5 × cm. 9,8 per quelli da ½ litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita in data 11 novembre 1967 dal prof. Camillo Porlezza dell'istituto di chimica fisica dell'Università di Pisa, e le azioni farmacologiche indicate in data 12 luglio 1967 dal prof. A. Crema direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Pisa.

Nel riquadro centrale, nel quale è raffigurato il paesaggio di Villa Basilica, si leggerà in alto, su una striscia in rosso ed in caratteri bianchi, « Acqua oligominerale »; seguiranno le diciture « Fonte Villa » in caratteri rossi, e « Comune di Villa Basilica (Lucca) » in caratteri neri. Alla base dello stesso riquadro vi sarà un fregio floreale in bianco su fondo nero. Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 23 aprile 1968 dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Pisa, le indicazioni terapeutiche formulate in data 31 agosto 1968 dal prof. Mariano Messini, direttore dell'istituto di terapia sistematica e idrologia medica dell'Università di Roma, e la dicitura « addizionata con anidride carbonica pura ». Sul bordo inferiore dell'etichetta figureranno gli estremi dell'autorizzazione. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, sgorgante dalla roccia, perviene ad un pozzetto di raccolta, situato nella galleria della sorgente, per essere addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile, ad un serbatoio di accumulo, dal quale poi arriva al vicino stabilimento di imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica che si estende principalmente a monte, per un raggio di metri 50, recintata con rete metallica.

(3078)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Duilio Lucarelli, nato a Roma il 25 luglio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 12 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3447)

La dott.ssa Carla Losacco, nata a Imola (Bologna) il 7 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Bologna il 28 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3446)

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969-1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento delle *duecentonovantasette* serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di tredici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1970.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1970

(3406)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 21 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	—	629 —	629,02	629 —	629 —	629 —	—	629 —	629 —	629,02
Dollaro canadese .	—	586,35	586,50	586,45	586,20	586,35	—	586,45	586,35	586,40
Franco svizzero .	—	146,31	146,31	146,31	146,20	146,28	—	146,31	146,27	146,30
Corona danese .	—	83,83	83,82	83,81	83,80	83,85	—	83,81	83,85	83,87
Corona norvegese .	—	88,08	88,11	88,09	88,10	88,10	—	88,09	88,10	88,12
Corona svedese	—	120,98	120,87	120,90	121 —	121,02	—	120,90	121,02	121,05
Fiorino olandese . . .	—	173,20	173,20	173,21	173 —	173,15	—	173,21	173,15	173,19
Franco belga .		12,665	12,67	12,666	12,66	12,66	—	12,666	12,66	12,665
Franco francese		113,82	113,79	113,83	113,75	113,76	—	113,83	113,79	113,80
Lira sterlina . .	—	1513,60	1513,25	1513,60	1513,25	1513,75	—	1513,60	1513,75	1513,50
Marco germanico .	—	173,04	173,08	173,08	172,90	172,92	—	173,08	172,92	172,98
Scellino austriaco .	—	24,30	24,296	24,294	24,25	24,30	—	24,294	24,30	24,30
Escudo portoghese	—	22,09	22,10	22,085	22,10	22,09	—	22,085	22,09	22,09
Peseta spagnola .	—	9,02	9,02	9,014	9 —	9,02	—	9,014	9,02	9,02

Media dei titoli del 21 aprile 1970

Rendita 5 % 1935	95,075
Redimibile 3,50 % 1934 .	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione) .	79,95
» 5 % (Ricostruzione)	92,60
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	86,90
» 5 % (Città di Trieste)	93,35
» 5 % (Beni esteri) .	84,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,40
» 5,50 % » » 1968-83	88 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 . .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1973) .	95 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	93,25
» 5 % (» 1° aprile 1975) .	91,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	91 —
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	89,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1970

Dollaro USA	628,975
Dollaro canadese . . .	586,375
Franco svizzero	146,30
Corona danese	83,815
Corona norvegese	88,082
Corona svedese	120,90
Fiorino olandese	173,205
Franco belga	12,665
Franco francese	113,822
Lira sterlina	1513,55
Marco germanico	173,065
Scellino austriaco	24,293
Escudo portoghese	22,082
Peseta spagnola	9,015

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a quaranta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
Esaminate le vacanze determinatesi nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;
Considerato che sono stati accantonati i posti da riservare ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.
I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) ventotto posti di applicato aggiunto in prova per coloro che avranno superato le prove scritte, la prova orale e quella di dattilografia di cui al programma allegato al presente bando;

b) otto posti di dattilografo aggiunto in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia;

c) quattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*) la prova su mezzi meccanici indicati nel programma allegato al presente bando.

Un terzo dei posti indicati per ciascuna delle predette qualifiche è riservato alle sottoindicate categorie di personale purchè in servizio da data anteriore al 1° settembre 1962:

1) impiegati appartenenti ai ruoli organici della ragioneria generale dello Stato;

2) personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30, primo e terzo comma, della citata legge numero 1291-1962, ovvero ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

3) impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della ragioneria generale dello Stato in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi od in via di soppressione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, degli impiegati di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 1, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte sulla prescritta carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 2), dovranno pervenire alla predetta ragioneria generale dello Stato o alle ragionerie regionali dello Stato o alle ragionerie provinciali dello Stato, entro e non oltre il 60° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della stessa ragioneria generale dello Stato.

Per le domande presentate tramite le ragionerie regionali dello Stato e le ragionerie provinciali dello Stato farà fede, invece, il timbro a protocollo, con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate, che le ragionerie stesse vi apporranno prima di trasmetterle al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso che abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno, altresì, risultare:

la sede tra quelle indicate nel successivo art. 10 presso la quale il candidato intende sostenere le prove scritte;

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda di cui al precedente articolo, i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova pratica di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Coloro invece che aspirano alla qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova pratica di dattilografia, quella su mezzi meccanici indicati nel programma di esame.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati nella prova orale ed in quelle pratiche.

Il punteggio relativo alle prove pratiche nei confronti dei dattilografi aggiunti e degli operatori tecnici aggiunti è dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia per i primi e nella prova sui mezzi meccanici e in quella di dattilografia per i secondi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla ragioneria generale dello Stato, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di venti giorni.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In tale graduatoria saranno compresi sulla base del punteggio conseguito nelle sole prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i dattilografi aggiunti o per gli operatori tecnici aggiunti anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo le prove di stenografia o su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), di cui ai punti *b*) e *c*) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'articolo 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esiti di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nello ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, nonchè di prove pratiche vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte e pratiche sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale e le prove pratiche avranno luogo in Roma.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 13.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686 ed all'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati applicati aggiunti in prova o dattilografi aggiunti in prova od operatori tecnici aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura mensile di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 800.200 (ex coefficiente 157), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: PICARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1970
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 364

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) componimento di italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento della ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento della ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle ragionerie provinciali dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e, particolarmente, dell'Italia;

4) nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di applicato aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto in prova, la prova pratica consisterà oltre che nell'esecuzione del saggio di dattilografia anche di un saggio di stenografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia e in prove su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili).

ALLEGATO 2

(Schema di domanda in bollo)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente a . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quaranta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro IX annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291 (1).

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . .;

4) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

5) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4): . . . .;

6) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) chiede di sostenere le prove scritte nella sede di (5) . . . .

(Indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (6).

Data . . . . .

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con la indicazione del numero del codice di avviamento postale . . . .

---

(1) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto in prova (vendansi articoli 1 e 5 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue: « Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ». Oppure « Il sottoscritto intende

concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili).

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 10 del bando.

(6) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3158)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di comandato nella scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica, riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica e la scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il regolamento della predetta scuola, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936 e modificato con decreto ministeriale 29 aprile 1938;

Apre un concorso

ad un posto di comandato in detta scuola, per la durata di tre anni (anni scolastici 1970-71, 1971-72, 1972-73) riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane, al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico e alla continuazione del dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la scuola attende.

Le domande, in carta legale da L. 400, indirizzate al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica, dovranno essere trasmesse a mezzo plico raccomandato e pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, palazzo Italia, piazza Marconi n. 25, 00144 Roma - Eur, entro il 31 maggio 1970, pena l'esclusione dal concorso, qualunque possa essere la data di spedizione della raccomandata medesima.

Non è ammessa la presentazione dei plichi effettuata direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

Le domande e gli allegati verranno trasmessi dopo il 31 maggio 1970 al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica.

Apposita commissione giudicherà sul merito dei concorrenti nei modi previsti dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

1) una dichiarazione rilasciata dal capo dell'istituto da cui il candidato dipende in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica ed infine che egli trovasi in attività di servizio;

2) una relazione in tre esemplari sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

3) lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo o documento che egli ritenga utile presentare;

4) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali alla data del presente bando abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tali requisiti.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori saranno comandati presso la scuola; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola.

Roma, addì 6 aprile 1970

Il presidente: ACCAME

(3561)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1970, n. 4.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 23 *gennaio* 1970)

(3037)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.